

PROVINCIA DI FERMO

SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA S.P. 238 VALDASO (EX S.S. 433) - SECONDO STRALCIO DAL BIVIO CON LA S.P. 183 FAVETO AL BIVIO CON LA STRADA VICINALE CANUTICA

PROGETTO ESECUTIVO

Ufficio Tecnico Servizio Viabilità PROGETTISTI:

ing. Giuseppe Laureti

ing. Stefano Massetani

Consulenze Esterne

Assistenza alla progettazione

ing. Donato Pescatore

Assistenza alla progettazione strutturale

ing. Omero Bassotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

ing. Maurizio Ciarrocchi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Ivano Pignoloni

SCHEMA DI CONTRATTO

M



Repertorio n. --/--del --/--/---

	CONTRATTO D'AFFALTO
	per l'esecuzione dei lavori di Ammodernamento ed ampliamento della S.P.
	238 ex S.S. 433 Valdaso - II Stralcio: dal bivio con la S.P. 183 Faveto al bi-
	vio con la S.V. Canutica - CUP I14B0800010002 - nel Comune diMontefal-
	cone Appennino==================================
	L'anno, il giornodel mese di(/), nella
	Sede della Provincia di Fermo, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
	Piergiuseppe Mariotti, Segretario Generale della Provincia di Fermo, autorizza-
	to a rogare, nell'interesse dell' Amministrazione Provinciale, gli atti in forma
	pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)	
,	, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamen-
	te in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Fermo, codice fiscale
	90038780442 e partita IVA 02004530446, che rappresenta nella sua qualità di
	, di seguito nel presente atto denomi-
	nato semplicemente «stazione appaltante»;
	nato a () il// residente in
U)	(
	della ditta, con sede legale in
	n, (c.f. e p.i. n), di seguito nel pre-
	sente atto denominato semplicemente «appaltatore», comparenti della cui iden-

tità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente	
certo.	
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,	
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.	
PREMESSO CHE	
- con determinazione n RS / RG del// (conservata	
agli atti) è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "Ammodernamen-	
to ed ampliamento della S.P. 238 ex S.S. 433 Valdaso - II Stralcio: dal bivio	
con la S.P. 183 Faveto al bivio con la S.V. Canutica - CUP I14B0800010002" -	
per l'importo dei lavori da appaltare di €5.398.000,00 di cui €5.335.744,18	
per lavori soggetti a ribasso ed €62.255,82 per oneri di sicurezza già predeter-	
minati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;	
- con la stessa determinazione è stato deciso di avviare una procedura	
aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base	
dei seguenti elementi: offerta tecnica max 60 punti, offerta economica max 40	
punti;	
- all'esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria provvisoria la	
ditta, giusta verbale del//	
conservato agli atti;	
- sono state eseguite con esito positivo le verifiche di legge sui requisiti gene-	
rali dell'aggiudicatario;	
- con determinazione dirigenziale n RS / RG del// (conser-	
vata agli atti) i lavori sono stati definitivamente ed efficacemente aggiudicati	
alla ditta, con sede legale in	
, per un importo contrattuale di €+	
, per an importo contrattatio di C	

	IVA, di cui € oltre IVA. per l'esecuzione dei lavo-	
	ri (derivante dall'applicazione del ribasso del,%) e €62.255,82 per oneri	
	di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	
	- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, il re-	
	sponsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale	
	di cantierabilità in data odierna, (/);	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
1	La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa che sinteticamente pre-	
	vede tutto se-	
	condo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e documenti ad	
	esso allegati.	
2	L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d'arte alle condizioni di	
	cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, non-	
	ché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,	
	n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).	
	Articolo 2. Ammontare del contratto.	
1	. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi euro	
	/) di cui:	
	- € per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso	
	del,% su €;	
	- € 62.255,82 per oneri relativi alla sicurezza a cui non viene applicato il	

ribasso d'asta.

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6, del D.P.R. n. 554 del 1999. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

- 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2. Costituiscono parte integrante del contratto, il Capitolato generale d'appalto, il Capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale, il piano di sicurezza e di coordinamento e le sue eventuali modifiche accettate ai sensi dell'art. 44 del capitolato speciale d'appalto, il piano operativo di sicurezza, il crono programma, così come dettagliato in sede d'offerta e le polizze di garanzia.
- 3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

4.	Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al proget-	
	to, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omoge-	
	ne e le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e	
	da qualsiasi altro loro allegato.	
5.	Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di	
	lavori pubblici e in particolare:	
	a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;	
	b) il D.Lgs.163/06 ss.mm.ii (c.d.Codice dei contratti);	
	c) il DPR 554/99 (c.d Regolamento Generale), per quanto applicabile;	
	d) il D.M 145/00 (c.d. Capitolato Generale);	
	e) il D.Lgs. 81 del 2008, con i relativi allegati.	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, tracciabilità dei	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, tracciabilità dei flussi finanziari, direzione del cantiere.	
1.		
	flussi finanziari, direzione del cantiere.	
	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto	
	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel	
	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel	
2.	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di	
2.	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di	
2.	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di	
2.	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di	
2.	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di	
2.	flussi finanziari, direzione del cantiere. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di	

	•, nato a	() il//	residente in	
	() via	, 20 – c.f.:	;	
	•, nato a	() il//	residente in	
	() via	, 20 – c.f.:	;	
	•, nato a			
	() via			
3.	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co			
	pagamenti saranno effettuati esclusiva			
	presente contratto ai sensi del successi	· •		
	corrente bancario/postale acceso c/o	,		
	() intestato alla ditta			
	guente codice IBAN:			
			_	
	per l'appaltatore, di comunicare per iso	-	-	
	tro sette giorni dalla loro accessione,			
	conto corrente bancario e/o postale su	cui la stazione appaltante	procederà ad	
	effettuare i pagamenti.			
4.	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato g	generale d'appalto, l'appalta	tore che non	
	conduce i lavori personalmente deve co	onferire mandato con rappre	sentanza, per	
	atto pubblico e deposito presso la stazi	one appaltante, a persona f	ornita dei re-	
	quisiti d'idoneità tecnica e morale, per	l'esercizio delle attività nece	essarie per la	
	esecuzione dei lavori a norma del con	tratto. L'appaltatore rimane	responsabile	
	dell'operato del suo rappresentante. L'a	appaltatore o il suo rappreso	entante deve,	
	per tutta la durata dell'appalto, garanti	ire la presenza sul luogo d	ei lavori. La	
	stazione appaltante può esigere il cam	ibiamento immediato del ra	ppresentante	
	dell'appaltatore, previa motivata comun			

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

l.	Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque prima
	dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
	un proprio programma esecutivo dei lavori, che può essere modificato o inte-
	grato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
	necessario alla miglior esecuzione dei lavori. Il programma deve essere appro-
	vato dalla direzione lavori entro cinque giorni da ricevimento; trascorso detto
	termine senza che la direzione lavori si pronunci, il programma esecutivo dei
	lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità e indicazioni incompatibi-
	li con il rispetto dei termini di ultimazione di cui al successivo comma 3.
2.	L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito
	verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del
	contratto, previa convocazione dell'esecutore ovvero l'esecuzione dei lavori è
	stata già avviata a seguito di consegna avvenuta in via d'urgenza in data
	e risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti, che qui si
	intende integralmente richiamato.
3.	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
	() naturali decorrenti dalla data del verbale

Articolo 6. Penale per i ritardi

di consegna dei lavori.

- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro ______,__/die.
- 2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nell'inizio dei lavori rispetto alla data di consegna fissata dal direttore dei lavori, ovvero per mancata consegna o inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore,
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- 3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso

d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. La sospensione avviene mediante redazione di apposito verbale, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, comunque sentito quest'ultimo ed assume efficacia nelle modalità previste all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; si applica quanto previsto dall'art. 16 comma 3 e 4 del capitolato speciale; esso è efficace dalla data della sua redazione. Dette disposizioni si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

2. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di

pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, del capitolato speciale, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

- 3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.
- 4. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2, in ogni caso di sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

- 1. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte
- 2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico

non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari come da Capitolato speciale. Qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo". Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Ai sensi dell'art. 133 comma 2 e 3 del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii., non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1 del codice civile.
- 2. Al presente contratto si applica l'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., c.d. prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Detta percentuale è determinata, annualmente, con decreto ministeriale e l'applicazione è subordinata, a pena di decadenza, all'istanza di cui all'art. 133 co.3-bis del Codice dei Contratti.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.
- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli

10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a euro cinquecentomila/00 (€500.000,00).
- 3. In deroga al comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
- 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'e-

missione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co.2, del codice civile.

- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, co. 9, del Codice dei contratti e 102 co.3 del DPR 554/99, dello stesso importo della rata a saldo al lordo dell'IVA, aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 7. In ogni caso, il pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo è subordinata alla positiva verifica dei requisiti di regolarità previdenziale, assistenziale ed assicurativa del creditore. In caso di anomalie del DURC, la liquidazione sarà sospesa fino al momento della sua regolarizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del Capitolato speciale d'appalto.
- 8. In ogni caso, ai sensi dell'art.48-bis del Dpr 602/73, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. In caso affermativo, non si procederà al pagamento e si provvederà alla segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

- 2 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
- 3. Decorrono gli interessi legali sulle somme dovute per il pagamento della rata di saldo, non liquidate entro il termine stabilito all'articolo 12, comma 5, per causa imputabile alla Stazione appaltante. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni oltre il termine stabilito dallo stesso art.12 co.5, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sulle stesse somme sono dovuti gli interessi moratori.

Articolo 14. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.

- 1. Al termine dei lavori, ed entro 10 giorni dalla richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
- 3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha

avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi del comma precedente.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino all'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 15. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione a seguito di approvazione da parte della Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

- Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore è stato colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o	
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;	
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei la-	
vori;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortu-	
ni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte	
dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiu-	
dicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale	
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;	
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
dell'opera;	
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di	
cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e	
45 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzio-	
ni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore	
per la sicurezza;	
1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale	
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L.,	
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo	
51 del Decreto n. 81 del 2008.	
m) inadempienza agli obblighi derivanti dal protocollo di legalità di cui alle	
lettere b) e c) del successivo articolo 22;	

2.	Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:	
	a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, qua-	
	li il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibi-	
	scono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in	
	caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei	
	contratti;	
	b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge	
	n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in mate-	
	ria di tracciabilità dei pagamenti. In particolare, tutti i movimenti finanziari	
	relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti il presente contratto, do-	
	vranno essere effettuati dall'appaltatore, salvo quanto disposto dal comma 3	
	dell'art. 3 della stessa L. 136/2010, attraverso il conto corrente bancario in-	
	dicato nel art, comma, del presente con-	
	tratto.	
2		
	Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la	
	decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o di-	
	chiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.	
4.	Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni	
	del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione	
	dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma	
	6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano	
	il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto	
	all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla	
	liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori	
	non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.	

5. Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Controversie.

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13-05-2011, l'importo complessivo delle riserve non può, in ogni caso, essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.
- 2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- 3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Fermo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

- 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dallo stesso articolo 7 del capitolato generale d'appalto, oltre che dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, così come previsto dall'art. 52 del capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4 . Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto..
- 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (libero da

incidenti ed infortuni).

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

- 2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
- Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma
 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
- 4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136

 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscrit-

ti con i subappaltatori e con i subcontraenti, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante di quanto appena esposto, l'appaltatore si impegna trasmettere alla stessa Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, AA.GG. e Contratti, copia dei riferiti atti.

Articolo 22. Protocollo di Legalità

- 1. Le parti si danno reciprocamente atto che, così come precisato nel Disciplinare di gara, al presente appalto trova applicazione anche quanto stabilito dal Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Ascoli Piceno. L'appaltatore conferma di avere assunto l'obbligo di ottemperare a quanto previsto nel protocollo di legalità, reitera le dichiarazioni rese all'atto della partecipazione alla gara, obbligandosi:
 - a) a comunicare alla Provincia, all'atto dei sub-contratti negli ambiti appresso indicati, l'elenco di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, al fine di sottoporle a verifica antimafia anche per importi inferiori a quello indicato dall'art. 10, comma, 1°, lett. c), del DPR n. 252/98:
 - trasporto di materiali in discarica;
 - trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;

	- autotrasporti;	
	- guardiania di cantieri;	
	b) a riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, pena la risoluzione	
	del presente contratto, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utili-	
	tà, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione	
	dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, dan-	
	done notizia senza ritardo alla Prefettura e alla Provincia;	
	c) ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela	
	della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare il pagamento	
	delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute	
	fiscali relative ai propri dipendenti, il tutto a pena di risoluzione del presente	
	contratto;	
	d) a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali,	
	con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o	
	l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima;	
	e) in caso di sub-contratto, a rilasciare in favore della Stazione appaltante	
	apposita polizza assicurativa pari al 10% del valore del medesimo sub-	
	contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni per la revoca della relati-	
	va autorizzazione a seguito delle informazioni prefettizie circa la possibile infil-	
	trazione delle imprese di cui alla precedente lettera a).	
	Articolo 23. Cauzione definitiva.	
1.	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti	
	da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva me-	
	diante Polizza Fidejussoria numero emessa in data/ dalla	
	società Ag diper l'importo di euro	

	, pari al, dell'importo del presente contratto.	
2.	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'ese-	
	cuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.	
3.	La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è	
	svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provviso-	
	rio.	
4.	La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato	
	disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto	
	alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
5.	Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12	
	marzo 2004, n. 123.	
	Articolo 24. Obblighi assicurativi.	
1.	Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore	
	assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i di-	
	pendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a ter-	
	zi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevan-	
	do la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
2.	L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emis-	
	sione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero	
	in data// rilasciata dalla società Ag.	
	dicome segue: per danni di esecuzione per un massimale di	
	€, (
	d'appalto; oltre ad un'assicurazione per responsabilità civile terzi e verso pre-	
	d'appalto; oltre ad un'assicurazione per responsabilità civile terzi e verso pre- statori di lavoro con polizza n rilasciata dalla società	

€ , (/).	
3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in	
conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.	
123.	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.	
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché	
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della	
stazione appaltante, i seguenti documenti:	
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145,	
per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;	
- il capitolato speciale d'appalto;	
- gli elaborati grafici progettuali;	
- l'elenco dei prezzi unitari;	
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto;	
- il cronoprogramma.	
Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le	
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il	
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M.	
19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal	
capitolato speciale d'appalto.	
Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	

2.	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorren-	
	ti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio.	
3.	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
4.	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione	
	appaltante.	
	E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato me-	
	diante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme	
	alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in calce ed a margi-	
	ne di ciascuna pagina.	
	Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto	
	La stazione appaltante L'appaltatore	
	L'Ufficiale rogante	